



# Diritto & Fisco



Il ministero dell'economia mette in consultazione i provvedimenti sul transfer pricing

## Prezzi di trasferimento chiari Elencati i metodi per valutare la comparabilità

DI DUILIO LIBURDI  
E MASSIMILIANO SIRONI

Il criterio del prezzo di libera concorrenza nell'ambito della disciplina del transfer pricing e della possibilità di rettifica in diminuzione del reddito imponibile trovano le rispettive regole. Al momento provvisorie, in attesa dei suggerimenti che porteranno alla approvazione dei provvedimenti attuativi delle novità contenute nel decreto legge n. 50 del 2017 e pubblicati in consultazione sul sito del Mef Come pure è stata pubblicata una parte rilevante delle linee guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento. Il «pacchetto» di indicazioni pubblicati in consultazione in materia di TP trae origine, come detto, dalle modifiche normative conseguenti alle modifiche apportate alle linee guida Ocse come derivanti dal progetto Beps. In estrema sintesi, il dl n. 50 del 2017 ha modificato:

- il comma 7 dell'articolo 110 del Tuir nel quale si dispone che i componenti di reddito derivanti da operazioni infragruppo con controparti estere siano determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. Di fatto, la modifica normativa è volta al superamento del concetto di valore normale proprio per adeguare la disciplina interna ai principi Beps;

- con l'introduzione dell'articolo 31-quater del dpr 600 del 1973 viene seguita la stessa logica in relazione alla possibilità di rettifica in diminuzione del reddito imponibile in seguito ad una rettifica definitiva operata da uno stato estero. In questo, dunque, la modifica normativa supera il precedente sistema basato sulle cosiddette procedure amichevoli.

**I provvedimenti pubblicati.** Poiché l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 110 del Tuir prevede come con apposito dm possano essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'attuazione della regola sostanziale della valutazione delle

operazioni secondo il prezzo di libera concorrenza, l'intervento di ieri si muove su due «filoni». Il primo è rappresentato dalla pubblicazione di uno schema di decreto contenente, appunto, le predette linee guida. Da un primo esame del testo, il punto che emerge in modo rilevante è quello della definizione di operazione controllata e non controllata. Infatti, l'articolo 2, lettera e) fornisce la definizione di operazione non controllata come qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria che intercorre tra due soggetti indipendenti. È questo, evidentemente, il principio dal quale muove la nozione di comparabilità delineata dall'articolo 3 (cioè il confronto con il risultato dell'operazione controllata posta in essere tra imprese associate). Viene dunque previsto come una operazione «non controllata» si possa considerare comparabile ad una operazione «controllata» per effetto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 110 quando:

- non vi siano differenze significative nelle relative condizioni tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato;

- laddove, invece, vi siano delle differenze, sia comunque possibile effettuare in modo accurato delle rettifiche che giungano ad eliminare le predette differenze.

Naturalmente, l'articolo 2 si preoccupa di definire il concetto vero e proprio di comparabilità, valutando dunque gli elementi economicamente rilevanti delle stesse ovvero i diversi fattori quali, ad esempio, le condizioni contrattuali. Il successivo articolo 3 dello schema di decreto entra nel merito della valorizzazione dell'operazione per arrivare, in buona sostanza, a identificare il metodo più appropriato nella rappresentazione del c.d. prezzo di libera concorrenza. Tra i diversi metodi, il primo richiamato è quello tradizionalmente conosciuto come quello maggiormente attendibile in relazione alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi quale il metodo del confronto di prezzo. Con una disposizione di chiu-

sura, il comma 5 dell'articolo 4 viene comunque previsto che il contribuente possa non applicare i metodi previsti dal medesimo articolo laddove, evidentemente, nessuno degli stessi possa essere ragionevolmente applicato.

In relazione al contenuto dello schema di decreto, di particolare importanza è anche il contenuto delle linee guida Ocse anch'esso oggetto di consultazione in quanto lo stesso rappresenta di fatto il vademecum «pratico» dei concetti esposti nel decreto.

IN ARRIVO DECRETO PER I DIRIGENTI

### Concorso alle Entrate

«Tra poco firmiamo il decreto di concerto con il ministro della p.a., che indica i criteri generali per permettere alle Agenzie fiscali di bandire il primo concorso con le nuove regole». Il titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha scelto il momento del bilancio di fine legislatura sul Fisco per dare l'agognato annuncio che mette fine «a una vicenda che ci ha fatto spendere parecchie energie» e che consente per la prima volta alle agenzie fiscali potranno reclutare i propri dirigenti non attingendo soltanto dai concorsi generali per la p.a. Al riguardo il ministro ha anche ricordato che è stata creata una posizione «intermedia fra dirigenti e funzionari» proprio per ricoprire ambiti che richiedono «elevate competenze

tecniche». La riorganizzazione dell'Agenzia delle entrate fatta secondo la tipologia del contribuente (grandi, medi e piccoli) piuttosto che sulle funzioni (normativa, contenzioso, accertamento), è uno dei cardini della riforma fiscale. Padoan ha vantato il fatto che le varie misure adottate nel corso della legislatura hanno prodotto nel 2017 un alleggerimento complessivo «sostenibile» del carico fiscale «pari a 32 miliardi di euro». «La rottamazione delle cartelle è stata un successo, con 6,5 miliardi nel 2017, un dato superiore alle stime di oltre 2 miliardi», ha aggiunto. E, ancora: «Nel



Da sinistra Luigi Casero, Pier Carlo Padoan e Pascal Saint-Amans al convegno di ieri

**La rettifica in diminuzione del reddito.** Come detto, il secondo provvedimento posto in consultazione è quello emanato dall'agenzia delle entrate in relazione al contenuto dell'articolo 31-quater del dpr n. 600 del 1973. Nella sostanza, il contribuente interessato a detta rettifica dovrà produrre una istanza all'agenzia delle entrate alla quale allegare, in particolare, la copia degli atti impositivi emessi dalla autorità fiscale estera nonché una attestazione in merito alla definitività della rettifica in questione. Ai fini del riconoscimento della rettifica in diminuzione «interna», è prevista l'attivazione di uno specifico contraddittorio con un termine del procedimento fissato in 180 giorni dalla relativa attivazione.

— Riproduzione riservata —

I documenti sul  
sito [www.italiagioi.it/documenti](http://www.italiagioi.it/documenti)

2017 il gettito spontaneo è aumentato dell'1,9%, le entrate derivanti dalle lettere per la compliance «aumentate del 160%, sono superiori a 1,2 miliardi di valore» e soprattutto «zero cartelle pazze». Risultati che «si cominciano a vedere, ma andrà ancora meglio. Accanto a lui, al tavolo della sala Ciampi del dicastero dell'Economia, il direttore del centro per la politica fiscale dell'Ocse, Pascal Saint-Amans, ha annuito. Poi ha aggiunto: «L'Italia ora è sulla strada giusta, prova che il lavoro fatto bene dà sempre ottimi risultati». Tuttavia, «fino a due anni fa», ha voluto ricordare, «l'Italia aveva una reputazione negativa». Al viceministro Luigi Casero il compito di dare un altro annuncio: l'arrivo dell'atteso pacchetto di misure per regolarizzare i prezzi di trasferimento di beni e servizi nelle operazioni infragruppo, per prevenire fenomeni di elusione fiscale. Con un'importante «novità di metodo», ha spiegato Casero: saranno sottoposte a 30 giorni di consultazione pubblica e non mancherà nemmeno «un'attività di formazione del personale dell'Agenzia delle entrate e della guardia di finanza «per renderne omogenea l'applicazione». Il momento del cambio di passo verso la riforma? Via XX Settembre lo identifica nella costituzione a novembre 2016 del «tavolo permanente» intorno al quale si riuniscono tutti gli attori dell'amministrazione fiscale. Ma tra i passaggi importanti ricordati ci sono tra gli altri: la dichiarazione dei redditi precompilata (nel 2017 firmata da 2,4 milioni di contribuenti), l'acquisizione della competenza sulle controversie fiscali internazionali all'agenzia delle entrate, la trasformazione di Equitalia in agenzia delle entrate-riscossione, il ruling per i grandi investimenti esteri nel 2016 (31 istanze di interpello per 10,4 miliardi di investimenti e 75 mila posti di lavoro).

Franco Adriano